TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. ORD 1539 **DEL 20/10/2026**

Rep. di struttura ORD-UC2 N. 665

ORDINANZA DI VIABILITÀ

DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 2

OGGETTO: S.P. n. 169 della Val Germanasca dalla progr. km 18+800 alla progr. km 19+100.Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione temporanea del divieto di transito per i veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 metri per lavori di completamento delle operazioni di perforazione dei micropali nell'ambito dell'intervento in corso – "Progetto n. 2026/588 - Messa in sicurezza del corpo stradale S.P. 169 dal km 18+932 al km 18+970" - soggetto richiedente SCOTTA spa.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con D.D. 4550 del 24/09/2026 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Messa in sicurezza del corpo stradale S.P. 169 dal km 18+932 al km 18+970" redatto dallo studio ESSEBI INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO nella persona dell'ing. Renato Barra;
- con medesima D.D. l'appalto è stato affidato all'impresa SCOTTA spa con sede legale in via Monviso 41, 12020 Villafalletto (CN) - C.F. 03429380045 - P. I.V.A 03429380045;
- i lavori sono stati consegnati in data 30/09/2026;
- la Direzione lavori ha richiesto in sede di consegna dei lavori, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri oltre alla delimitazione di area di cantiere, sulla S.P. n. 169 della Val Germanasca dalla progr. km 18+850 alla progr. km 19+100, oggetto di intervento, nel periodo compreso tra il giorno 05/10/2026 ed il giorno 29/11/2026;
- con Ordinanza n. 606 del 03/10/2026 è stata disposta la regolamentazione della circolazione stradale lungo la S.P. n. 169 della Val Germanasca, dalla progr. km 18+800 alla progr. km 19+100;
- nell'ambito dei lavori in corso, in corrispondenza della progr. km 18+900 sono in fase di completamento le operazioni di perforazione dei micropali e che, a seguito di un imprevisto cedimento del cordolo stradale, si rende necessario posizionare la macchina perforatrice trasversalmente alla carreggiata, riducendo ulteriormente la larghezza utile al transito veicolare;

Considerata dunque la necessità di completare le lavorazioni in condizioni di sicurezza e di contenere i disagi alla circolazione, anche alla luce delle interlocuzioni intercorse con l'Amministrazione comunale e con il gestore del servizio di trasporto pubblico locale, si ritiene necessario integrare temporaneamente la regolamentazione vigente, limitatamente alle giornate strettamente necessarie all'esecuzione delle suddette lavorazioni.

Ciò premesso e considerato, ritenuto pertanto necessario adottare un'apposita disciplina temporanea della circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e degli addetti ai lavori, si rende necessario prevedere l'istituzione temporanea del divieto di transito per i veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 metri, nelle giornate di mercoledì 21 ottobre 2026 e di giovedì 22 ottobre 2026, nella fascia oraria tra le 08:00 e le 12:00 e tra le 15:00 e le 16:00, lungo la S.P. n. 169 della Val Germanasca, nel tratto compreso tra la progr. km 18+800 e la progr. km 19+100, nel territorio del Comune di Prali.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 7 arch. Alessandra Barbieri.

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Sabrina Bergese Dirigente della Direzione Viabilità 2.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2026 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53/2025 del 19/12/2025;

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "*disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico*";

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente

normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

la regolamentazione della circolazione stradale, mediante l'istituzione temporanea del divieto di transito per i veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 metri, nelle giornate di mercoledì 21 ottobre 2026 e di giovedì 22 ottobre 2026, nella fascia oraria tra le 08:00 e le 12:00 e tra le 15:00 e le 16:00, lungo la S.P. n. 169 della Val Germanasca, nel tratto compreso tra la progr. km 18+800 e la progr. km 19+100, nel territorio del Comune di Prali.

I soggetti incaricati per il presente cantiere sono:

Impresa esecutrice: SCOTTA spa - via Monviso 41, 12020 Villafalletto (CN) - C.F. 03429380045 - P. I.V.A 03429380045 - Andrea LOVERA tel. 331 6349119;
Il Direttore dei Lavori e C.S.E.: ing. Renato BARRA tel. 335 6304251;
Il Responsabile del cantiere della ditta FORNIONE COSTRUZIONI S.R.L.: Sig. Livio FORNIONE tel. 380 5309330;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e **si devono adottare** i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22/01/2019, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione (anche successivamente all'inizio dell'attività), non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso di tali condizioni negative, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica temporanea, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo maggiore per i lavoratori e l'utenza stradale. **La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori**, **resta responsabile** del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna (o se istituito anche dell'eventuale percorso alternativo), prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonchè della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità (compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata). **Il Direttore dei Lavori e il CSE incaricati rimangono responsabili del controllo e verifica della corretta apposizione della segnaletica di cantiere e mantenimento in efficienza della stessa da parte della Ditta incaricata.** Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei

responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

La Sottoscritta ing. Sabrina Bergese responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 20/10/2026

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese